

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, PASTORINO, MATARRELLI

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

Presentata il 6 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La fibromialgia o sindrome fibromialgica è una patologia caratterizzata da dolore cronico diffuso che coinvolge prevalentemente i muscoli. Sono presenti, inoltre, frequenti concomitanti anomalie del sistema neuroendocrino, disfunzioni del sistema immunitario e turbe del flusso sanguigno cerebrale come accertato da studi con risonanza magnetica funzionale. Nella sindrome fibromialgica al dolore diffuso, che può coinvolgere ogni tessuto fibromuscolare, sono associati frequentemente la cefalea, l'affaticamento, la rigidità muscolare e i disturbi del sonno. Altri sintomi riscontrabili, seppure meno frequenti, sono intestino e vescica irritabili, dismenorrea e fenomeno di Raynaud. La diagnosi si basa su criteri clinici, tra cui ricordiamo la dolorabilità in corrispondenza di alcuni dei 18 punti di riferimento

classicamente individuati come patognomonici. Non vi è alcuna anomalia istologica specifica. La fibromialgia è circa sette volte più frequente tra le donne, generalmente giovani o di mezza età, ma può verificarsi in uomini, bambini e adolescenti. Il dolore, sintomo principale dei soggetti fibromialgici, è correlato a un'abnorme tensione muscolare che può anche impattare sulla fluidità dei movimenti necessari nelle più banali azioni quotidiane. L'ansia e la depressione, spesso presenti, possono peggiorare i sintomi.

Chi soffre di fibromialgia ha un dolore diffuso e generale che può essere localizzato in particolare a livello del collo, delle spalle, delle gambe e della schiena, determinando limitazione dei movimenti o anche sensazione di gonfiore a livello delle articolazioni. I fattori climatici possono

provocarne un peggioramento, soprattutto nelle variazioni stagionali, in particolare primaverili e autunnali. Nelle donne incidono anche i cicli ormonali, con aggravamento delle sintomatologie nel periodo premestruale. Lo stress ha una netta correlazione con questa patologia, potendola rendere evidente o determinando riacutizzazioni, ma può anche essere aggravato notevolmente da essa.

Non esiste una cura specifica ma, essendo una malattia cronica, essa richiede trattamenti multidisciplinari a lungo termine, farmacologici, fisici e psicoterapici.

La sua caratteristica principale è il dolore e, pertanto, crediamo che i malati di fibromialgia dovrebbero rientrare pienamente nella categoria delle persone che necessitano di terapia del dolore e dei livelli essenziali di assistenza. La Costituzione sancisce il diritto alla salute pubblica ed è quindi dovere dello Stato riconoscere a chi soffre di fibromialgia le cure, le spese mediche e gli esami diagnostici necessari.

In Italia, a causa dell'insufficiente investimento nella ricerca medica e scientifica per la fibromialgia non ci sono particolari

studi che possano mostrare le problematiche di chi soffre di tale patologia, nonostante si possa ipotizzare che siano circa 4 milioni le persone che ne soffrono.

Purtroppo le cure individuate per la fibromialgia sono esclusivamente sintomatiche. A livello farmacologico sono utilizzati miorilassanti e antidepressivi di vario tipo. Altri trattamenti coadiuvanti in uso sono non farmacologici: massaggi, termoterapia, stimolazioni elettriche transcutanee dei nervi, terapie fisiche e psicoterapie di vario tipo.

Ricordiamo che già la legge n. 38 del 2010 garantisce come livelli essenziali di assistenza (LEA) la palliazione e il trattamento del dolore e la stessa fibromialgia è anzitutto essenzialmente una sindrome algica cronica.

La presente proposta di legge mira dunque a dare seguito alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Parlamento europeo ed è volta ad assicurare omogeneità di trattamento a tutti i cittadini affetti da questa patologia nel territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La fibromialgia, o sindrome fibromialgica, è riconosciuta quale malattia cronica invalidante assicurando, mediante il suo inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'accesso ai servizi e alle prestazioni erogati dal Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. La fibromialgia è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi atti a identificare le condizioni cliniche al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute individua i presidi sanitari pubblici già esistenti, in particolare aventi servizi di reumatologia, di immunologia, di terapia fisica e riabilitazione, di terapia del dolore e cure palliative per la diagnosi e la cura della fibromialgia.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida destinate alle regioni per l'istituzione di una banca dati dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 1 al fine di adottare specifici protocolli terapeutici riabilitativi.

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente, il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

